

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1443</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANULLO, NAPOLITANO, DI GIULIO, CARUSO ANTONIO,  
CHIOVINI CECILIA, GRAMEGNA, FURIA, POCETTI**

*Presentata il 10 maggio 1977*

**Norme per assicurare la « trasparenza retributiva » dei  
dirigenti delle aziende private e degli enti pubblici  
economici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente progetto di legge muove dalla esigenza, largamente avvertita nel Paese, che vengano resi pubblici, e in modo veritiero, i dati relativi alle retribuzioni dei dirigenti delle imprese private e degli enti pubblici.

Di tali dati l'opinione pubblica e le stesse forze politiche sono spesso tenute all'oscuro benché, di tanto in tanto, episodi sconcertanti relativi a situazioni di privilegio di natura corporativa di talune aziende, ovvero relativi a favolose liquidazioni di dirigenti di imprese o di enti, lacerino il velo di una troppo interessata riservatezza.

È perciò opportuno che, come prevede l'articolo 1, le retribuzioni di coloro che dirigono le imprese vengano rese note attraverso i bilanci annuali e che a tale fine sia integrata la norma del vigente codice civile per le società in materia di contenuto di bilancio.

La previsione fa obbligo alle società di esporre tutti i dati relativi agli emolumenti erogati, compreso ogni compenso indiretto o differito, ad evitare che, come a volte accade, vengano corrisposte per atti di previdenza o per facilitazioni, somme a volte superiori al corrispettivo percepito per le prestazioni o per gli incarichi.

Naturalmente tali obblighi dovevano essere estesi anche agli enti pubblici economici i quali agiscono in regime di concorrenza con le imprese private, e ciò è previsto dall'articolo 3.

A tale proposito è bene tenere presente che se chiarezza e correttezza sono richieste nei rapporti tra società e personale direttivo delle imprese private, analoghe esigenze non possono non presiedere ai rapporti tra gli enti pubblici. Infatti se è possibile e giusto che lo Stato, anche in questo caso, ispiri la sua azione al dettato dell'articolo 41 della Costituzione secondo il quale « l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale... », avuto riguardo al fatto che molte imprese private hanno ad esempio beneficiato di finanziamenti pubblici senza perseguire alcuna utilità sociale e anzi questa contraddicendo con lo sperpero dei fondi erogati, è ancor più necessario che lo Stato abbia la possibilità di verificare in modo rapido e completo la corretta amministrazione degli enti pubblici economici che perseguono, o dovrebbero perseguire, gli stessi, identici fini dello Stato.

E del resto il terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione, ai fini dell'indirizzo economico generale e della sua attua-

zione, accomuna imprese pubbliche e private allorché prevede che « la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ».

Sarebbe d'altra parte assai singolare, ad esempio, che la Banca popolare di Novara o le banche di interesse nazionale, l'una società cooperativa, le altre società per azioni, dovessero rendere conto delle retribuzioni dei dirigenti nei loro bilanci e non ne dovessero rendere conto la Banca nazionale del lavoro o il Banco di Napoli o di Sicilia, ecc., che pure agiscono nello stesso mercato, con analoghe strutture organizzative e con gli stessi mezzi.

Per gli stessi motivi risulta insopprimibile l'esigenza di comminare eguali sanzioni sia agli amministratori delle società private sia a quelli degli enti pubblici eco-

nomici, sanzioni che secondo l'articolo 2621 del codice civile consistono in un massimo di 5 anni di reclusione; a ciò riteniamo giusto aggiungere la possibilità di revoca dall'incarico degli amministratori.

Per ciò che più precisamente concerne gli articoli del codice di cui si propone la modifica, ricorderemo che l'articolo 2424 riguarda le voci del bilancio delle quali è obbligatoria l'indicazione dai crediti verso i soci, al capitale sociale, a debiti verso società collegate, alle cauzioni degli amministratori e dei dipendenti; e che l'articolo 2621 del codice civile è predisposto appunto per evitare false comunicazioni e illegali ripartizioni di utili. Cosicché, se il presente progetto di legge corrisponde ad una attuale, sentita esigenza, tuttavia è espressione di un processo che si inserisce in un contesto giuridico già largamente verificato nei rapporti reali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

All'articolo 2424 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

« Al bilancio deve essere allegata una tabella contenente l'indicazione delle retribuzioni degli amministratori e dei dirigenti comprensive di eventuali partecipazioni agli utili, di rimborsi spese, agevolazioni e facilitazioni di qualsiasi specie, nonché la indicazione di forme eventuali di previdenza diverse da quelle obbligatorie anche se costituite a mezzo di fondi speciali o di polizze assicurative o quant'altro ».

### ART. 2.

L'omissione o l'irregolare indicazione dei dati indicati nell'articolo 1 comporta l'applicazione dell'articolo 2621 del codice civile e costituisce giusta causa per la revoca dall'incarico degli amministratori, sindaci o revisori dei conti e dei direttori generali.

### ART. 3.

Gli obblighi previsti dall'articolo 1 e le sanzioni previste dall'articolo 2 della presente legge si applicano anche agli enti pubblici economici.